

DELIBERA N. 12 DEL 11/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 11 del mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Il Vicesindaco MAQUIGNAZ Nicole e l'Assessore PASCARELLA Rino partecipano alla seduta in modalità di audio-conferenza.

Assiste alla seduta il Segretario comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*);
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021:

- la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

EVIDENZIATO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31/03/2021, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 17/02/2021, ad oggetto: "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate*" di cui alla legge 27 dicembre 2019 n.160", con la quale si definiva l'esenzione dei canoni di occupazione permanente annuale e stagionale (dehors) e il ruolo permanente della pubblicità per l'anno 2021 in ragione della pandemia da Covid-19;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 31/03/2021, con la quale sono state approvate le tariffe dell'anno 2021 relative al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, come contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- la disposizione contenuta nel comma 817, che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».*



- i commi 826 e 827, con cui sono stabilite le tariffe standard, rispettivamente annua e giornaliera, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 summenzionato;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n.309 del 30/12/21, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO, inoltre, della proposta tariffaria predisposta dal Responsabile del servizio sinanziario – Ufficio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovi applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e, pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le tariffe del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria applicate nel 2021 ;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente Statuto comunale che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 21 della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54, prevede:

- all'art. 12, comma 1, la competenza del Consiglio comunale circa l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;



- all'art. 21, comma 5, la competenza della Giunta comunale circa la determinazione di tariffe, aliquote e canoni;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI CONFERMARE le tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato (sub 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

DI DARE ATTO che il nuovo Canone Patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie stabiliti dall'art. 13, comma 15ter, del D. L. 201/2011, come specificato dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, richiamata in premessa;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENE'